



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

CIRCOLARE DEL 7 SETTEMBRE 2026

Holding di famiglia: la donazione di quote resta esente se non si perde il controllo

Con la Risposta n. 152/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per mantenere l'esenzione dall'imposta di successione e donazione sui trasferimenti d'azienda nel passaggio generazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.lgs. 346/1990. Il beneficiario che ha ricevuto quote in donazione può conferirle in una holding personale o cederne una parte a terzi, anche prima che decorrano i cinque anni di osservazione, senza decadere dall'agevolazione, purché continui a detenere il controllo di diritto della società, anche indirettamente tramite la holding. Resta invece ferma, per le cessioni di partecipazioni donate effettuate entro i cinque anni, la disciplina antielusiva dell'art. 16 L. 383/2001, che impone al cedente il pagamento dell'imposta sostitutiva sui valori mobiliari come se la donazione non fosse mai avvenuta. Chi pianifica riorganizzazioni societarie nel passaggio generazionale deve quindi verificare caso per caso che l'operazione non faccia venir meno il controllo della società operativa.

Errori contabili: Assonime chiarisce chi può correggerli senza integrativa

Con la Circolare n. 20 del 5 agosto 2026 Assonime ha ricostruito la nuova disciplina di correzione degli errori contabili introdotta dal D.lgs. 192/2025, applicabile ai bilanci 2025 e successivi. La procedura semplificata, che consente di dare rilevanza fiscale immediata alla correzione senza dichiarazioni integrative, resta riservata alle imprese soggette a revisione legale obbligatoria ai sensi del nuovo art. 83, comma 1-ter, TUIR. Conta l'obbligo di revisione nell'esercizio in cui l'errore viene corretto, non in quello in cui è stato commesso.

Allevamento avicolo e carne trasformata: quando scatta il reddito agrario

Con la Risposta n. 151/2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i prodotti a base di carne avicola ottenuti da una società agricola, lavorando prevalentemente carne dei propri allevamenti, possono beneficiare della tassazione catastale ex art. 32, comma 2, lett. c), TUIR, ma solo se il prodotto finale rientra tra i codici ATECO elencati nella tabella del D.M. 13 febbraio 2015. Rientrano nel regime agrario i codici 10.11.0, 10.12.0 e la voce specifica del 10.13.0 relativa a carne essiccata, salata o affumicata, salumi e salami; gli altri prodotti riconducibili al codice 10.13.0 ma non espressamente citati scontano invece il regime forfetario d'impresa dell'art. 56-bis TUIR. La verifica della prevalenza — sia della carne propria rispetto a quella acquistata da terzi, sia della componente carnea rispetto agli altri ingredienti — resta un elemento di fatto soggetto a controllo dell'Amministrazione. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina non cambia nella sostanza ma cambierà numerazione con l'entrata in vigore del nuovo TUIR (D.lgs. 117/2026).

Doppia attività e indagini finanziarie: la prova spetta al contribuente

Con la pronuncia n. 21095/2026 la Cassazione ha stabilito che il contribuente sottoposto a indagini finanziarie che eserciti sia attività professionale sia d'impresa con un'unica partita



Dott. Erminio Di Nora
TRIBUTARISTA

IVA ha l'onere di dimostrare, in modo analitico e dettagliato, a quale delle due attività siano riconducibili le movimentazioni bancarie contestate. Nel caso esaminato, un avvocato titolare anche di un'azienda vitivinicola non era riuscito a provare che il maggior imponibile rilevato sul conto corrente fosse estraneo alla professione forense. La Corte ha respinto la tesi secondo cui sarebbe stata prima l'Agenzia a dover dimostrare la riconducibilità delle operazioni a una specifica attività: in base all'art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973 e al principio di vicinanza della prova, tutti i movimenti si presumono riferiti al reddito d'impresa o professionale, salvo prova contraria analitica fornita dal contribuente.

Reddito da fotovoltaico: quando è "reddito diverso" e quando è d'impresa

Le somme erogate dal GSE per l'energia fotovoltaica seguono regimi fiscali diversi a seconda di potenza dell'impianto, destinazione e modalità di cessione dell'energia. Per le persone fisiche con impianto fino a 20 kW prevalentemente al servizio dell'abitazione, la liquidazione delle eccedenze e il ritiro dedicato con cessione parziale costituiscono redditi diversi, mentre tariffa incentivante e contributo in conto scambio normalmente non sono imponibili; il GSE trasmette questi dati all'Agenzia delle Entrate per la precompilata. Diventa invece reddito d'impresa — con apertura di partita IVA, fatturazione e contabilità — la cessione totale dell'energia, gli impianti non prevalentemente al servizio dell'abitazione, quelli sopra i 20 kW e quelli gestiti da società o imprese, con conseguente assoggettamento a IRPEF o IRES, IRAP e IVA secondo i casi. Vanno dichiarati anche gli importi trattenuti dal GSE per compensare debiti o versati a soggetti terzi, mentre restano esclusi i bonifici non andati a buon fine.

Credito Iva senza dichiarazione: il contribuente può provarlo in giudizio

Il credito Iva maturato in un anno per il quale è stata omessa la dichiarazione e utilizzato in detrazione nell'anno successivo può essere recuperato dal Fisco attraverso il controllo automatizzato, senza un preventivo avviso di accertamento. Il contribuente conserva però la possibilità di dimostrare in giudizio l'effettiva esistenza del credito. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23915 del 23 luglio 2026. Nella decisione si precisa che l'Agenzia delle Entrate può rilevare l'anomalia con il controllo automatizzato e procedere direttamente all'iscrizione a ruolo. Non è quindi necessario un avviso di accertamento per contestare l'utilizzo del credito. Tuttavia ciò non equivale a una perdita automatica del credito. Al contribuente resta infatti la possibilità di dimostrarne in giudizio l'effettiva sussistenza. La Cassazione ricorda che, con la nuova disciplina dal 2017, il diritto deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale il diritto stesso è sorto, e non più entro il termine della dichiarazione relativa al secondo anno successivo.

Bando Librerie under 35: in scadenza il 13 settembre

Il bando "Librerie under 35" 2026 prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro, suddivisi in due linee di intervento:



Dott. Erminio Di Nera
TRIBUTARISTA

- 1 milione è destinato alle iniziative avviate successivamente al 30 dicembre 2023 nei territori dei Comuni rientranti nelle tipologie indicate dal bando;
- 3 milioni sono destinati alle iniziative avviate successivamente al 30 giugno 2024 ovvero ancora da avviare,

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo:

- dgbic.nuovelibrerie@pec.cultura.gov.it,
- fino alle ore 12:00 del 13 settembre 2026, utilizzando obbligatoriamente la modulistica presente sul sito.

Sicurezza cantieri: la Cassazione "boccia" la tenuità del fatto

In materia di sicurezza sul lavoro, l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere generalizzata né dedotta automaticamente dalla sola assenza di ulteriori violazioni riscontrate durante un'ispezione. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la recente pronuncia n. 23909 che interviene sul rapporto tra l'istituto della tenuità del fatto (art. 131-bis del codice penale) e il sistema estintivo previsto per le contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni dal D.Lgs. n. 758/1994, in relazione agli obblighi del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso specifico la Cassazione penale ha annullato il proscioglimento del datore di lavoro proposto dal tribunale per tenuità del fatto, malgrado lo stop dell'attività dell'impresa intervenuto prima della sentenza definitiva. Le violazioni multiple e l'omesso pagamento delle sanzioni non sono state giudicate "formali" dai supremi giudici come proposto dal Tribunale.

Interdizione al lavoro post partum: può essere revocata

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 10 agosto 2026, ha precisato un aspetto sull'interdizione post partum disposta dall'Ispettorato territoriale, che prolunga l'astensione dal lavoro oltre i termini normali quando le mansioni o l'ambiente di lavoro sono effettivamente dannosi, e non è possibile spostare la lavoratrice a un'attività alternativa sicura. Il punto chiave è che il provvedimento è "definitivo" (nel senso tecnico-amministrativo), ma questo non significa che sia immodificabile. L'amministrazione può comunque rivedere l'atto usando gli strumenti di "autotutela" previsti dalla legge 241/1990, valutando caso per caso se prevale l'interesse pubblico a correggere l'atto o l'affidamento di chi ne ha già beneficiato, anche in senso retroattivo.